

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Comune di PIOVE di SACCO (Padova)

e, p.c., Alla

Commissione regionale per il patrimonio culturale c/o Segretariato regionale del Ministero della cultura del Veneto

Invio solo tramite posta elettronica – SOSTITUISCE L'ORIGINALE

E 28.10.04

Allegati n. Rispesta al feglie del

Rif: MIC|MIC_SABAP-VE-MET|14/04/2022|0012461-A

OGGETTO: Comune di PIOVE di SACCO (Padova) - Complesso denominato *Teatro Filarmonico* immobile assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di proprietà dell'Amministrazione comunale di Piove di Sacco. Provvedimento dichiarativo D.C.R. del 19 novembre 2018. Autorizzazione alla concessione in uso ai sensi dell'art. 106 comma 2 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il bene denominato Teatro Filarmonico, assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, censito catastalmente al Foglio 27 Particella 218 subb. 3-4-5 del Catasto Fabbricati, di proprietà dell'Amministrazione comunale di Piove di Sacco, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del citato Decreto legislativo, con provvedimento dichiarativo D.C.R. del 19 novembre 2018.

La porzione per il quale codesta amministrazione chiede l'autorizzazione alla concessione è denominata Caffè Grande, parte integrante del più ampio complesso monumentale del Teatro Filarmonico. Nello specifico il Caffè Grande è individuato catastalmente dal subalterno 5 della particella 218 e, storicamente, era denominato Caffè del Casino in quanto foyer del Teatro Filarmonico, a connotare quindi la storicizzazione della destinazione d'uso che sarà perpetuata.

Vista la richiesta di autorizzazione alla concessione di parte dell'immobile ad uso caffetteria quale attività correlata agli spazi culturali a cui è adibito il complesso (teatrale-espositiva) e che la concessione in argomento non si configura come cessione a lungo termine avendo una durata prevista pari ad anni nove (9) eventualmente rinnovabili;

Considerato quindi che la concessione in argomento è finalizzata a un uso prevalentemente culturale del bene in quanto attività accessoria all'attività culturale-divulgativa, che tale concessione non viene a comprometterne la conservazione e la fruizione pubblica e che la destinazione d'uso prevista risulta compatibile con il carattere storico-artistico del bene medesimo, questo Ufficio, ai sensi dell'art. 106, comma 2-bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera t) del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (come modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123),

autorizza la concessione in uso terzi della porzione di bene denominato Caffè Grande parte integrante del Teatro Filarmonico.

Si prescrive, altresì, per la migliore conservazione del bene, quanto segue:

le strutture funzionali alla destinazione d'uso prevista non dovranno comportare la manomissione delle pareti e degli intonaci antichi eventualmente presenti per i quali, prima di qualsiasi lavoro, dovranno

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Elisa Longo

Piove di Sacco 31





SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

essere effettuate idonee indagini-stratigrafiche propedeutiche alla valutazione e all'approvazione dei progetti di intervento, anche con eventuali saggi atti a individuare lacerti sotto scialbo.

- dovrà essere mantenuto l'impianto degli spazi originari e degli elementi strutturali primigeni.
- non dovranno essere collocate opere ed elementi di arredo stabili se non espressamente autorizzate da questa Soprintendenza.

L'intero complesso tutelato non potrà essere assoggettato ad alcun intervento senza che il relativo progetto sia preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si rimane a disposizione.

IL SOPRINTENDENTE DOTT. FABRIZIO MAGANI [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]